



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

## **ID 4548 – CONTRATTO REPERTORIO N. 239 DEL 19/12/2023 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 35 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO**

### **Richiamate:**

- la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 16/09/2020, con cui è stato attivato il processo di valutazione per la scelta del modello gestionale e organizzativo nei bacini, "Golfo Paradiso - Fontanabuona – Aveto – Sturla - Graveglia" (ora Golfo Paradiso e Valli del Levante) e "Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale" (ora Tigullio);
- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano nn. 23/2022 e 24/2022 del 21/09/2022 con le quali la Città Metropolitana di Genova ha adottato le relazioni, relative a ciascun bacino, di cui all'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ha disposto di individuare, sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione nazionali, regionali e metropolitani, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel bacino del Tigullio, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36/2022, avente ad oggetto "*Modifica delle Delibere del Consiglio Metropolitano n. 23 e 24 del 21.09.2022 in merito alla durata dell'appalto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel bacino del Tigullio*", con la quale si è proceduto a modificare le suddette deliberazioni, provvedendo, in particolare, a modificare in 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni la durata dell'affidamento in appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**Considerato** che, con Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 della Segreteria e Direzione Generale della Città Metropolitana di Genova è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;

### **Viste:**

- la Determinazione a contrarre n. 2883 del 16/12/2022 di avvio della procedura di scelta del contraente - approvazione dello schema di bando e relativi allegati per la procedura ID.4548 - affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio e per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante;
- la Determinazione Dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 di aggiudicazione del Lotto 1 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio - CIG



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

9449859E54 CUP D19I22001060004, all'operatore economico RTI costituendo APRICA S.P.A.;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 15/05/2023 con cui è stato dato atto che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di conclusione con esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**Dato atto che** in data 19/12/2023 Città Metropolitana di Genova e Aprica S.p.A. (di seguito anche "le Parti") hanno sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 239 (di seguito anche "Contratto") per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio e per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto 1: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio, e che lo stesso prevede una durata pari a 5 anni;

**Preso atto che** il servizio è stato avviato in data 01/02/2024 come da "Verbale di consegna e avvio del servizio" sottoscritto dalle Parti;

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. 1944/2024 del 23/07/2024 di nomina dell'Ing. Emanuele Borgia, legale rappresentante e Direttore tecnico della Smart Engineering S.r.l. (P.IVA 04788690750), quale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino del Tigullio a partire dal 1° agosto 2024;

## Richiamati:

- l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nello specifico il comma 12 che prevede che *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*;
- l'art. 22 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante *"Modifiche, variazioni e varianti contrattuali"*;

## Visti i seguenti articoli del Contratto:

- l'art. 7 – *"Corrispettivo contrattuale"* che stabilisce che *"il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente"* e che *"a tale importo si aggiungeranno i servizi opzionali che i Comuni decideranno di attivare nel corso di ciascuna annualità. Detti servizi opzionali saranno svolti al prezzo unitario previsto dai documenti di gara al netto del ribasso offerto [...]"*;
- l'art. 8 *"Aggiornamento del corrispettivo contrattuale"* e nello specifico il comma 1 che prevede che *"l'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente"*;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

- l'art. 35 *“Modalità di aggiornamento e modifica del contratto”* che prevede ai commi 2 e 3 che *“ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse”* e che *“salvo quanto previsto ai commi precedenti, trova applicazione l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.”*

**Visto** quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto e nello specifico l'art 13 *“Variazione dei servizi”* che prevede al comma 2 che *“è facoltà della Città Metropolitana richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio [...] ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle parti, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.”*;

**Preso atto che** l'art. 13 comma 3 del Contratto dettaglia la procedura per le modifiche specificando che *“la Città Metropolitana comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni [...] e procede all'aggiornamento del contratto. La Città Metropolitana predispose il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio, oggetto di variazione e/o integrazione, e provvederà agli eventuali adeguamenti contrattuali [...] il documento contenente la proposta di modifica viene trasmessa al Gestore che la sottoscrive per accettazione. Tale documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione, fermo restando il diritto del Gestore al riconoscimento degli eventuali maggiori costi.”*;

**Considerato altresì che:**

- l'art. 13 comma 5 del Contratto prevede che *“nel caso di variazioni quantitative dei servizi dovute alla variazione dei parametri dimensionali caratterizzanti i singoli servizi (a titolo esemplificativo, numero delle utenze servite, flussi gestiti, ecc.) fino al 20%, si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”*;
- l'art. 34 *“Modalità di esecuzione dei servizi (Standard minimali)”* che prevede che fatte salve le modalità organizzative, unitamente agli standard prestazionali minimali per lo svolgimento dei servizi dettagliate nel Capitolato tecnico-prestazionale, il servizio potrà prevedere degli adeguamenti che potranno essere dettagliati Piani Esecutivi. Il Piano Esecutivo potrà variare su richiesta dei singoli Comuni e della Città metropolitana, in termini di calendario dei servizi e percorsi degli stessi, e le modifiche richieste non potranno avere carattere sostanziale e saranno limitate agli adeguamenti necessari a soddisfare le esigenze manifestate dai singoli Comuni per la funzionalità del servizio;

**Richiamato in particolare** l'art 59 del Contratto *“Prestazioni opzionali aggiuntive con corrispettivo a misura”* che prevede che *il Gestore dovrà svolgere [...] servizi opzionali aggiuntivi (o servizi a richiesta) con corrispettivo a misura, laddove espressamente commissionati dai singoli Comuni entro i limiti di legge, secondo i prezzi unitari previsti [...], al netto del ribasso di gara offerto. “Tali prestazioni/servizi includono, a titolo esemplificativo [...]:*

- *potenziamento dei servizi di spazzamento rispetto ai requisiti minimi di servizio oggetto della gara;*
- *potenziamento dei servizi di raccolta rifiuti rispetto ai requisiti minimi di servizio oggetto della gara;*

**Preso atto che** nel corso del primo anno di gestione del nuovo appalto è stata svolta una approfondita attività istruttoria che ha visto coinvolti il Gestore Aprica S.p.A., la Città Metropolitana di Genova ed i Comuni destinatari del servizio con una puntuale perimetrazione dei singoli servizi previsti dal



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta Tecnica del Gestore e nell'individuazione dei servizi diversi e/o aggiuntivi necessari a garantire il livello di servizio auspicato dai Comuni;

**Considerato che** a seguito dell'istruttoria sopra riportata con Determinazione n. 1738 del 26/06/2025 sono stati approvati i piani esecutivi di dettaglio elaborati dal gestore Aprica S.p.A. – ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di servizio;

**Preso atto altresì che:**

- le variazioni per eventuali servizi concordati non ricompresi nel contratto ricadono nella fattispecie delle varianti non sostanziali previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'ammontare complessivo delle variazioni per i 10 Comuni del Tigullio è di € 891.602,74 come da tabella allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che risulta inferiore al 20% del valore contrattuale annuale di € 19.517.875,13;

**Richiamata** la nota prot. n. 013/Smart/Tgl/2024 del 17/06/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 36452 in medesima data) con cui il DEC ha comunicato il nullaosta alle variazioni dettagliate nell'allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**Considerato che** i costi previsti dal gestore per i servizi integrativi oggetto del presente provvedimento, effettivi a partire dall'annualità 2025, trovano copertura finanziaria nel gettito complessivo della tassa dei rifiuti (TARI) dei singoli Comuni del Bacino;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. @@@@ del @@@@ con cui il RUP ha approvato le modifiche contrattuali di cui all'allegato;

**Tutto ciò premesso:**

@@@@, nato @@@@ il @@@@, C.F.: @@@@, domiciliato per la carica in Via Lamarmora n.230, Brescia (BS), sede legale di APRICA S.P.A. (C.F.: e P.IVA 00802250175), della quale è Legale rappresentante e Amministratore delegato:

**Dichiara e si obbliga**

Di adempiere a quanto segue:

**Art. 1**

L'impresa accetta le variazioni apportate al contratto e le integrazioni come da piani esecutivi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1738 del 26/06/2025 e si impegna ad eseguire i servizi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di repertorio n. 239 del 19/12/2023. Tutte le norme e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

prescrizioni del contratto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*;

## Art. 2

Le integrazioni contrattuali ammontano a € 891.602,74, pari ad un complessivo importo percentuale del 4,57% contenuto nel 20% del valore contrattuale annuale di € 19.517.875,13

## Art. 3

Il contratto di repertorio n. 239 del 19/12/2023 resta valido per ogni condizione, clausola e articolo non specificatamente modificata con il presente atto.

Il RUP.....  
L'impresa .....

Il DEC .....